



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**  
VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259  
C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005  
e-mail: [rmic8gf005@istruzione.it](mailto:rmic8gf005@istruzione.it) -PEC: [rmic8gf005@pec.istruzione.it](mailto:rmic8gf005@pec.istruzione.it)

Avviso n. 37 del 28/10/2016

Al dsga Carmela Fiorillo  
Al personale di segreteria  
Ai collaboratori Agata Seminara; Rosa Lupo  
Ai referenti di plesso Daniela Sapio, Luigi D'Orazio, Simona Palmucci  
tramite sito web

**Oggetto: direttive circa la nomina dei supplenti**

- **aggiornamenti**

**Considerato**

- che la legge 23 dicembre 2014 n. 90, 662/1996, tutela il diritto allo studio;
- che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per il primo giorno, precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe/sezione in oggetto;
- la necessità di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro secondo il D.Lgs. 81 del 2008;
- che la nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015 ribadisce che il Dirigente Scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni;

si stabilisce di conferire supplenza breve

- in tutti i casi in cui è impossibile sostituire il docente assente con personale dell'autonomia libero dal servizio (insegnamento frontale su materie curricolari) o con altre misure organizzative che coinvolgano l'intera Istituzione Scolastica
  - in tutti i casi in cui è impossibile sostituire il collaboratore scolastico assente con personale libero dal servizio o con altre misure organizzative che coinvolgano l'intera Istituzione Scolastica
1. anche dal primo giorno di assenza di un collaboratore scolastico;
  2. anche dal primo giorno di assenza di un titolare per la scuola dell'infanzia;
  3. anche dal primo giorno di assenza di un titolare per la scuola primaria;
  4. anche dal primo giorno di assenza di un titolare per la scuola secondaria

5. anche dal primo giorno per docente di sostegno assegnato ad alunno con il beneficio della L. 104 art. 3 c. 3;

Si ricordi che l'impossibilità di sostituire il docente assente va definita tenendo conto anche del piano di copertura predisposto sulla base delle ore di potenziamento (delibera Collegio Docente n. 233 del 7/09/2016) e della disponibilità del personale docente interno a effettuare ore eccedenti (cfr. avviso n. 36 del 27/10/2016). Allo stesso modo devono essere considerati anche i recuperi secondo quanto previsto dal CCNL scuola vigente.

Il personale di segreteria addetto, prima di procedere alle operazioni di competenza in conformità alle presenti direttive, deve informare il dirigente scolastico e i collaboratori/referenti di plesso. Si ricordi inoltre che, ogni volta che si procede con il conferimento di supplenza anche dal primo giorno, si deve allegare specifica determina.

In conformità alla L. 107 art. 1 c. 95, così come precisato nella nota USR per il Lazio n. 35716 del 24/10/2016, le ore di potenziamento (nel caso in cui il docente non svolga insegnamento frontale su materie curricolare in classe) devono essere escluse dalle supplenze brevi e saltuarie. Pertanto, nel caso in cui il docente assente svolga un progetto di potenziamento (non come insegnamento curricolare), le ore relative devono essere escluse dalla convocazione dei supplenti sin dalla relativa comunicazione ai candidati.

In conformità alla delibera del Collegio Docenti n. 233 del 7/09/2016, tutte le ore destinate ai progetti di potenziamento (laddove queste ore non costituiscano insegnamento curricolare) devono essere utilizzate in prima istanza, e compatibilmente con le esigenze generali del plesso, per la copertura dei docenti assenti – a meno che le ore suddette non siano state destinate nel piano complessivo delle attività del personale docente all'incremento delle ore destinate all'inclusione di alunni che beneficiano della L. 104.

Si ricorda che la stipula dei docenti inseriti nelle graduatorie con riserva deve contenere la seguente clausola: "il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all'amministrazione".

Il personale di segreteria addetto provvederà a fornire tempestivamente ai supplenti la password e le credenziali relative al registro elettronico, con particolare attenzione per la scuola secondaria di primo grado (nella quale il registro di classe è digitale).

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**GIANLUCA CONSOLI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993